



COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"

Indirizzo pec: cme.puglia@postacert.difesa.it per: cme.puglia@esercito.difesa.it

ORDINANZA N. 24 – CME/2019 IL COMANDANTE DEL COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"

Nel quadro dell'attività addestrativa prevista per l'anno in corso;

VISTO l'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n° 66 e l'art. 438 del D.P.R. del 15 marzo 2010 n° 90;

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza formulata formulata dal Comando brigata Meccanizzata "PINEROLO" – BARI con lettera prot. n. M_D E25133 REGG2019 0023019 datata 23/08/2019 quale Ente gestore dell'area addestrativa/poligono;

VISTO il Verbale n. 129 datato 22/05/2018 del COMITATO MISTO PARITETICO della Regione Puglia, che ha, tra l'altro, approvato il calendario delle esercitazioni a fuoco relative al 2° semestre 2019 nei poligoni della Regione;

ORDINA

Art. 1 nella giornata **del 21** dalle ore **09:00** alle ore **17:00** del mese di **novembre 2019** (con interruzione dalle ore **13:00** alle ore **14:00**) **SONO VIETATI** l'accesso, la sosta ed il transito nella zona del poligono di "TORRE DI NEBBIA", delimitata dalle seguenti coordinate U.T.M.:

- XF 0488 3445; XF 0452 3473; XF 0439 3511 ; XF 0463 3641; XF 0541 3743; XF 0571 3791;
- XF 0603 3848; XF 0657 3920; XF 0684 3972; XF 0769 3982; XF 0868 3886; XF 0897 3794;
- XF 0832 3694; XF 0736 3594; XF 0661 3445; XF 0601 3431.

di cui alle carte topografiche:

- 176/II SE – SAN MAGNO;
- 176/II NO – MONTE CACCIA;
- 188/I NE – SERRAFICAIA;
- 188/I NO – STAZIONE DI POGGIORSINI.

Art. 2 di delimitare la zona interdetta con appositi segnali (bandieroni rossi), ben visibili, esposti a cura del Reparto interessato all'esercitazione che, ove necessario, dovrà, altresì, provvedere all'indicazione con apposita segnaletica delle eventuali interruzioni e deviazioni del traffico stradale.

Art. 3 di esporre le carte topografiche, indicanti la zona interdetta, all'albo dei Comuni interessati e visibili a tutti.

Art. 4 di vietare la raccolta o rimozione dei proiettili inesplosi o ordigni esplosivi di qualsiasi genere. Sono valide al tal uopo le disposizioni legislative in materia da pubblicizzare nei manifesti riproducenti la presente ordinanza, che dovranno indicare l'Autorità a cui segnalare gli eventuali rinvenimenti.

Art. 5 che gli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni d'immobili, nonché per eventuali danni dipendenti dalle esercitazioni dovranno essere chiesti al Comandante Militare Territoriale, ai sensi del suddetto art. 438 del D.P.R. 90/2010, con istanza conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa e reperibile presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni Carabinieri. La predetta istanza dovrà essere presentata ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande potranno contenere riserva di presentare perizia di parte.

Art. 6 che nei confronti dei contravventori alla presente ordinanza siano adottate le sanzioni previste dalla Legge e siano ritenuti responsabili dei danni che potrebbero derivare alle persone e alle cose.

Caserta, 29/10/2019

IL COMANDANTE

Col. f. (b.) *LISSINI* Giampiero *BSANTI*

F/TO IL COMANDANTE

DEL COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"

AVVERTENZE

1. Il presente manifesto riproduce l'ordinanza **24-CME/2019** datata **25 settembre 2019** emessa dal Comando Militare Esercito "Puglia".
2. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili – cartucce- ordigni esplosivi e/o rottami:
"Chiunque durante il corso di esercitazioni/tiri e anche a distanza di tempo da questi rinvenisse sul territorio proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può esplodere anche se leggermente mosso.
Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'Ente/Reparto che svolga i tiri/esercitazione (se ancora in zona) e/ovvero alla Stazione Carabinieri più vicina.
- Art. 1: è vietata a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dalle Autorità militari, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, nei luoghi d'esercitazione ed in quelli adiacenti;
- Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari dei terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si venissero a trovare proiettili non sparati, che non sono stati raccolti, dovranno rivolgersi all'Autorità Militare perché detti proiettili siano ritirati o distrutti per cura medesima;
- Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli inettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dal codice militare, penale e comune per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, nei furti, nelle appropriazioni indebite e nelle ricettazioni di cose dello Stato e nelle appropriazioni delle cose smarrite dallo stesso, saranno denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie per il procedimento penale.